

BILANCIO

La regolare prospettiva di continuità nei bilanci

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL

Seminario di specializzazione

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 DOPO IL CORONAVIRUS

[Scopri di più >](#)

Nella **redazione del bilancio** devono essere osservati i principi civilistici dell'[articolo 2423-bis](#): la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e **nella prospettiva della continuazione dell'attività**, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della **sostanza dell'operazione** o del contratto, si possono indicare esclusivamente gli **utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio**, si deve tener conto dei **proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio**, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, si deve tener conto dei **rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio**, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo, gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Il Decreto liquidità, all'[articolo 7 D.L. 23/2020](#), ha indicato alcune disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio **con riferimento alla continuità aziendale**.

La situazione anomala che si è determinata con l'emergenza epidemiologica, comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 **secondo criteri deformati**, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla **valutazione** di tutte le voci del bilancio medesimo.

Con riferimento al bilancio al **31 dicembre 2020**, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'[articolo 2423 bis, comma 1, n. 1\), cod. civ.](#) può comunque essere operata **se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**, fatta salva la previsione di cui all'[articolo 106 D.L. 18/2020](#), che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Queste disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi **entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.**

La data spartiacque del 23 febbraio 2020 corrisponde alla **data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza** (D.L. 6/2020, convertito con modificazioni dalla L. 13/2020); in fase di predisposizione dei bilanci al 31 dicembre 2019, occorre considerare **se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi** sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Sarà opportuno considerare elementi a supporto delle imprese, che **prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, al fine di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci dell'esercizio in corso nel 2020.**

Sono escluse da tali considerazioni le imprese che, indipendentemente dalla crisi Covid-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

Nel principio di revisione internazionale (**Isa Italia**) n. 570 sulla continuità aziendale sono riportati gli eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far **sorgere dubbi significativi** sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Tale elenco **non è esauritivo** e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa.

Tra gli **indicatori finanziari** sono riportati:

- **situazione di deficit patrimoniale** o di **capitale circolante netto negativo**;
- **prestiti a scadenza fissa** e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso, oppure **eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine** per finanziare attività a lungo termine;
- **bilanci storici o prospettici** che mostrano flussi di cassa negativi;
- **principali indici economico-finanziari negativi**;
- **consistenti perdite operative** o **significative perdite di valore** delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- **difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati** o **discontinuità nella distribuzione di dividendi**;
- **incapacità di pagare i debiti alla scadenza**;
- **incapacità di rispettare le clausole contrattuali** dei prestiti;
- **cambiamento delle forme di pagamento** concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- **incapacità di ottenere finanziamenti** per lo sviluppo di nuovi prodotti, ovvero per altri

investimenti necessari.

Tra gli **indicatori gestionali** occorre rilevare la perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti, difficoltà con il personale o scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti.

Tra gli **altri indicatori** vanno evidenziati il capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge (come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari), eventuali **procedimenti legali o regolamentari** in corso che, in caso di soccombenza, possano comportare richieste di risarcimento **cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte**; modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa, oppure **eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa**, ovvero contro i quali è stata stipulata una **polizza assicurativa con massimali insufficienti**.